



Codice procedura: 4590

Classifica: AG_031_B004590

Oggetto: Progetto esecutivo di “Ripristino e Recupero morfologico-ambientale della parte dismessa della cava di Contrada Romiti del Territorio Comunale di Ravanusa (AG) con Terre e Rocce da Scavo in R10”.

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Proponente	Ferrara Calogero – Ditta individuale
Sede Legale	Via Ibla n. 337 – Ravanusa (AG)
Capitale Sociale	€.12.000,00
Legale Rappresentante	Ferrara Calogero
Progettisti	Geol. Giuseppe Presti
Località del progetto	ex cava denominata “Romiti”
Data presentazione al dipartimento	15/04/2026
Data procedibilità	29/04/2026
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Valore dell’investimento	€. 9.665,30
Versamento oneri istruttori	€.2.019,31
Conferenze di servizio	
Responsabile del procedimento	Arch. Antonino Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Fabio Tosini

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.



PARERE C.T.S. n. 510/2026 del 29/05/2026

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Regio Decreto 29/07/1927, n. 1443 recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” (G.U. 23 agosto 1927, n. 194);

VISTA la Legge Regionale, n. 127 del 09/12/1980 recante “Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 01/03/1995, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti di materiali da cava;



VISTO il Decreto Legislativo 30/05/2008, n. 117, recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 3/02/2016 di approvazione dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;

VISTA la L.R. n. 6 del 02/04/2024 – “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 di approvazione dell’Aggiornamento dei Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 10 marzo 2010, n.5;

RICHIAMATA la normativa relativa alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, e in particolare:

- la Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n.4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali (di seguito C.T.S.);
- il D.A. n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- le note assessoriali prot. n. 5056/Gab/1 del 25/07/2016 “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione” e prot. n.7780/Gab/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- il D.A. n. 285/GAB del 3/11/2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;
- il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;
- la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l’art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);



- il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 di regolamentazione del funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è stato sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020;
- la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;
- il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti ad integrazione del Nucleo di coordinamento;
- il D.A. n. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;
- il D.A. n. 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di nn. 5 componenti della CTS ad integrazione della CTS;
- il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022 l’incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;
- il D.A. 310/Gab del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;
- il D.A. n° 06/GAB del 13 gennaio 2023 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di coordinamento della Commissione Tecnica Specialistica;
- il D.A. n. 194 del 31/05/2023 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento della CTS che indica la decorrenza a partire dal 01/07/2023;
- il D.A. n.238/Gab del 30/06/2023 che decreta la proroga per non oltre un mese, sino al 30/07/2023, del precedente D.A. n. 265 del 15/12/2021 di funzionamento della CTS;
- il D.A. 265 del 15/12/2021 oggi prorogato con decreto n. 238 del 30/06/2023 con il quale è stato prorogato il decreto di funzionamento della CTS sino al 30/07/2023;
- il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;
- il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;
- il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;
- il D.A. n. 333/Gab del 02/10/2023 di nomina di n. 23 componenti ad integrazione della CTS;
- il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina- del Segretario della CTS,
- il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024 di nomina di 11 nuovi componenti della CTS.
- il D.A. n. 307/Gab del 03/10//2024 di nomina di due nuovi componenti della CTS;
- il D.A. n. 328/Gab del 16/10//2024 di nomina di un nuovo componente della CTS;
- il D.A. n. 337/Gab del 29/10//2024 di nomina di un nuovo componente della CTS.
- il D.A. n. 44 del 26/02/2025 di nomina di 14 componenti in sostituzione di altri scaduti e dimissionari;
- il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento;



- il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;
- il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;
- il D.A. n.166/Gab del 23/06/2025 con il quale è stata nominata Vicepresidente della CTS l'Arch. Chiara Tomasino;
- D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale viene nominato un nuovo commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- D.A. n. 367/GAB del 30/12/2025 con il quale viene nominato un nuovo commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- D.A. n.54/GAB del 23/02/2026 modifica articolazione ed organizzazione CTS;
- D.A. n.56/GAB del 23/02/2026 decreto nomina coordinatore sottocommissione CTS;
- D.A. n.113/GAB del 27/04/2026 con il quale vengono nominati altri due commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTA l'istanza del Proponente del 15/04/2026, acclarata al prot. DRA n.26832 del 15/04/2026, con la quale ha trasmesso copia del progetto di recupero ambientale e richiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto in questione, tramite il Portale Regionale delle Valutazioni Ambientali;

VISTA la nota del Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali avente per oggetto: *Codice Procedura 4590 – AG_031_B004590 - Istanza n. 4592. Progetto esecutivo di “Ripristino e Recupero morfologico-ambientale della parte dismessa della cava di Contrada Romiti del Territorio Comunale di Ravanusa (AG) con Terre e Rocce da Scavo in R10”. Istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Proponente: Ferrara Calogero ditta individuale - **Comunicazione e pubblicazione documentazione.***

LETTI i seguenti elaborati di progetto trasmessi dal Proponente:

- 01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
- 02 - AVVISO AL PUBBLICO
- 03 - DICHIARAZIONE DEL VALORE DELL'OPERA
- 04 - QUIETANZA ONERI ISTRUTTORI
- 05 - SCHEDA DI SINTESI
- 06 - LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO
- 12 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
- 16 - DICHIARAZIONE CONFORMITÀ URBANISTICA
- 90 - SHAPE FILES (ZIP)
- ELENCO ELABORATI
- RELAZIONE GEOLOGICA
- PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- RELAZIONE TECNICA GENERALE

Commissione Tecnica Specialistica – Codice procedura n. 4590 - Classifica: AG_031_B004590 - Proponente: Ferrara Calogero – Ditta individuale. “Progetto esecutivo di “Ripristino e Recupero morfologico-ambientale della parte dismessa della cava di Contrada Romiti del Territorio Comunale di Ravanusa (AG) con Terre e Rocce da Scavo in R10”.



TAV. 1 CARTOGRAFIE DI INSIEME
TAV. 2 PLANIMETRIA STATO ATTUALE E SEZIONI
TAV. 3 PLANIMETRIA STATO FUTURO E SEZIONI
TAV. 4 PLANIMETRIA RECUPERO AGRONOMICO E SEZIONI
ELENCO PROGETTISTI
CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA SPA

UBICAZIONE DEL PROGETTO

CONSIDERATO che in relazione all'inquadramento progettuale si evince che:

- La ex cava denominata “Romiti” è ubicata all'interno del territorio comunale di Ravanusa (AG);
- La cava in questione ricade nella tavoletta topografica denominata “Ravanusa” Foglio n.272 Quadrante IV Orientamento N.O. della carta d'Italia edita dall'Istituto Geografico Militare;
- La cava ricade, inoltre, nella Carta Tecnica Regionale C.T.R. 637120 denominata “Ravanusa”, edita in scala 1:10.000 dalla Regione Siciliana;
- Il sito si trova a nord del centro abitato di Ravanusa, ad una distanza di circa 800,0 m dalla periferia settentrionale, su un versante di quota compresa tra 350,0 e 370,0 m s.l.m.;
- L'accesso alla cava Romiti è possibile attraverso una viabilità strutturata a differenti livelli, tra i quali la S.S. 626 in direzione di Sommatino, oppure percorrendo la parallela alla S.S. 626 fino in corrispondenza della Contrada Romiti nell'ambito della quale attraverso la S.P. N.C. n. 10 si giunge nel sito estrattivo dismesso;
- Geograficamente l'area è individuabile alle seguenti coordinate (DATUM WGS84 UTM 33S):
 - Latitudine 37°16'53” N
 - Longitudine 13°58'06” E
- L'area oggetto di recupero ambientale è identificata catastalmente al Foglio di mappa n.5 part.lla nn. 94 – 332 e porzioni delle particelle nn. 95 e 96 del N.C.T. del Comune di Ravanusa, per una superficie complessiva delle particelle sopraindicate pari a mq. 7.486,00;

QUADRO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il Proponente in merito al quadro programmatico ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori, e dichiara che:

- **Piano Regolatore Generale** - *l'area di recupero ambientale, ricade in zona “E” (aree agricole) del vigente Piano Regolatore del Comune di Ravanusa (AG), approvato con decreto n. 440 del 30 maggio 1994;*
- **Piano per l'Assetto Idrogeologico** – *l'area di recupero ambientale ricade nel “Bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale (072), rilevando che:*
 - *L'area oggetto dei lavori NON è interessata da alcun dissesto attivo o da alcun livello*



di Pericolosità e Rischio geomorfologico e idraulico;

- **Piano Cave** - la cava di calcare, convenzionalmente denominata “Romiti” è stata autorizzata con Distrettuale n. 13/09 del 07/10/2009 dal Distretto Minerario di Caltanissetta, per un periodo di 11 anni ed è individuata nel Piano Cave vigente con la Sigla AG 059; essa riguardava due porzioni: la parte bassa, comprendente una modesta area di estensione complessiva di 7.486,0 mq inclusa nelle Particelle nn. 94, porzioni delle 95 e 96 e la Particella n. 332 del Foglio di Mappa n. 5 e la porzione più vasta, di estensione complessiva di 32.396 mq posta immediatamente a monte della precedente, comprendente le Particelle nn. 96, 98, 99, 108, 241, 326 e 431 dello stesso Foglio di Mappa del Territorio Comunale di Ravanusa. Alla scadenza dell'autorizzazione n. 13/09 del 07/10/2009, poichè il volume della roccia da estrarre nella parte alta non era stato prelevato, è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, stralciando dal piano di coltivazione la parte bassa, in quanto in questo areale era stata raggiunta la configurazione morfologica finale.
- **Piano Paesaggistico** - il sito in studio si trova compreso all'interno del Paesaggio Locale PL 34 e non risulta interessato da alcun livello di tutela, ad esclusione dell'area dove insiste il Parco urbano della Contrada Cianciarano, posto immediatamente a Nord della periferia Settentrionale di Ravanusa. Il confine Settentrionale del Parco Urbano in questione, comunque si trova ad una distanza di 320,0 m dal perimetro della cava Romiti. A conferma del poco significato ed interesse culturale e paesaggistico della zona in studio, inoltre, si evidenzia che per la cava autorizzata, le Norme di Attuazione del PTP non hanno imposto la obbligatorietà del recupero ambientale, come invece prescritto per altre cave della Provincia di Agrigento e dei comuni limitrofi.
- **CONSIDERATO** che il Proponente, in merito al regime vincolistico presente nell'area oggetto di recupero ambientale dichiara che:
 - sull'area in esame, inoltre non è presente il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/23, né tanto meno si riscontrano zone SIC o ZPS;
 - Non ricade nella fascia di 300 m dai laghi (Art. 142 lett b) del D. Lgs. 42/2004;
 - Non ricade nella fascia di 150 m dai corsi d'acqua (Art. 142 lett c) del D. Lgs. 42/2004;
 - Non ricade tra i beni etno-antropologici (Art. 10 D. Lgs. 42/2004);
 - Non ricade nella fascia di rispetto dei boschi (L.R. n. 16 del 06/04/1996);
 - Non ricade all'interno di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'Art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che dalla consultazione del Portale regionale SITR che l'area di progetto non ricade in:

- area individuata ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera m) e comma 7 del D. Lgs. 152/2006;
- area individuata dagli articoli 2 e 3 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.;
- area collocata nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94, comma 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006;
- area, immobili e contesti tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- in corrispondenza di faglie attive ed aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;



- area dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità delle opere di recupero;
- area esondabile, instabile ed alluvionabile;
- area naturale protetta sottoposta a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 394/1991

CONSIDERATO che in relazione ai siti di **Rete Natura 2000** e **IBA**, il Proponente dichiara che [...] l'area di progetto **NON INTERESSA** aree protette [...];

VALUTATO che il progetto proposto è coerente con i principali strumenti di pianificazione e con la vincolistica attinente all'area e che ha come obiettivo il recupero ambientale di un sito ex cava dismessa;

QUADRO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il Proponente nello Studio Preliminare Ambientale dichiara che:

- *La cava di calcare, convenzionalmente denominata "Romiti" è stata autorizzata con Distrettuale n. 13/09 del 07/10/2009 dal Distretto Minerario di Caltanissetta, per un periodo di 11 anni ed è individuata nel Piano Cave vigente con la Sigla AG 059; essa riguardava due porzioni: la parte bassa, comprendente una modesta area di estensione complessiva di 7.486,0 mq inclusa nelle Particelle nn. 94, porzioni delle 95 e 96 e la Particella n. 332 del Foglio di Mappa n. 5 e la porzione più vasta, di estensione complessiva di 32.396 mq posta immediatamente a monte della precedente, comprendente le Particelle nn. 96, 98, 99, 108, 241, 326 e 431 dello stesso Foglio di Mappa del Territorio Comunale di Ravanusa;*
- *Alla scadenza dell'autorizzazione n. 13/09 del 07/10/2009, poichè il volume della roccia da estrarre nella parte alta non era stato prelevato, è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, stralciando dal piano di coltivazione la parte bassa, in quanto in questo areale era stata raggiunta la configurazione morfologica finale;*
- *Nel corso dell'iter istruttorio relativo alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 134/09 del 07/10/2009, il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. che, a seguito del parere n. 251/2022 espresso dalla C.T.S. in data 10/08/2022 si è concluso con l'esclusione al procedimento di V.I.A. a condizione di ottemperare a diverse osservazioni formulate. Con istanza n. 1484 acquisita al Prot. D.R.A. al n. 47856 del 28/06/2022 il Proponente, ha richiesto, ai sensi dell'Art. 28, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'avvio della procedura di Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al parere della C.T.S. n.251/2022 del 10/08/2022, allegando la documentazione di rito. Acquisito il parere della C.T.S. n. 397/2022 del 24/11/2022 con il quale sono state ritenute ottemperate tutte le condizioni ambientali, è stato emanato il D.R.S. n. 1500 del 15/12/2022 e, conseguentemente è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione con D.R.S. n. 31/2023 del 30/01/2023 da parte del Distretto Minerario di Caltanissetta. Il rinnovo dell'autorizzazione, come già detto, ha riguardato soltanto la parte alta della cava Romiti, attualmente in esercizio, mentre la parte*



stralciata è oggetto del presente progetto di recupero ambientale;

- *Allo stato attuale, pertanto, in conformità con quanto previsto nell'autorizzazione n. 13/09 rilasciata, le operazioni estrattive nelle Particelle nn. 94, 332 e porzioni delle 95 e 96 risultano concluse ed il sito è già stato oggetto di smantellamento dell'impianto di frantumazione installato ed è in attesa dell'avvio delle attività di Ripristino e Recupero morfologico-ambientale;*

CONSIDERATO e VALUTATO che la ditta Proponente, è proprietaria dell'area della ex cava denominata "Romiti", giusto titolo di proprietà;

CONSIDERATO e VALUTATO che in seguito alla decadenza dell'autorizzazione, il sito della ex cava è stato abbandonato senza apportarvi gli interventi di riqualificazione ambientali previsti nel progetto originario, sia dal punto di vista morfologico che di recupero ambientale;

CONSIDERATO che il Proponente, ha elaborato uno specifico progetto esecutivo di recupero ambientale del sito ex cava, e dichiara che:

- *le operazioni di Recupero Ambientale inizieranno nella parte bassa del vuoto, al fine di regolarizzare le irregolarità morfologiche presenti e proseguiranno per step successive, in modo tale da realizzare un graduale ritombamento secondo una modesta pendenza verso Ovest del lato aperto della depressione. Successivamente si procederà al graduale innalzamento delle quote di progetto, con livelli di altezza dell'ordine di 0,50 m adeguatamente compattati;*
- *La fase di abbancamento terminerà fino a raggiungere le quote massime della parte alta dell'unico fronte di scavo principale posto ad Est, raccordando il profilo del versante alle quote delle due creste morfologiche laterali che non sono state intaccate dagli scavi. Si verrà pertanto a ricostituire la conformazione geomorfologica originaria antecedente l'attività estrattiva, come rappresentato nell'Allegata Planimetria e Sezioni dello Stato Finale. In questo modo verranno rimosse le tracce lasciate dall'attività estrattiva pregressa, a beneficio dell'aspetto paesaggistico che attualmente risulta profondamente modificato;*

CONSIDERATO che in relazione al **progetto di recupero** il Proponente afferma che:

- *Il materiale di riporto da utilizzare per il Ripristino Morfologico-Ambientale in esame, prodotto soprattutto nei cantieri pubblici di piccole e grandi dimensioni, (principalmente cantieri stradali e ferroviari) dove sarà sottoposto ai test di cessione, secondo il metodo dell'Allegato 3 del D. Lgs. 152/06, sarà costituito da un misto granulometrico di dimensioni variabili.;*
- *Al fine di garantire l'omogeneizzazione delle caratteristiche idrogeologiche del versante ricostituito, è previsto la formazione di uno strato drenante finale, di altezza dell'ordine di 2,0 m, con classe granulometrica compresa tra 4/40 mm, tale da conferire una permeabilità elevata che permetterà il drenaggio sub-superficiale delle acque meteoriche;*
- *Lo strato drenante sarà collocato sul materiale abbancato e costipato con la stessa pendenza verso Ovest del versante, in modo tale che le acque filtrate saranno drenate verso il lato aperto*



del sito e le due creste morfologiche laterali, le cui rocce sono dotate di elevate caratteristiche di permeabilità;

- *La ricostituzione del profilo del versante, al fine di un razionale recupero agronomico, sarà completata dalla posa del livello pedologico. In un contesto morfologicamente modificato dalle pregresse attività estrattive, nel corso delle quali è stato integralmente asportato il suolo agrario naturale, il nostro intervento non può prescindere dalla creazione artificiale di un nuovo sistema suolo, progettato in modo da svolgere efficacemente le funzioni fisiche, chimiche e biologiche tipiche di un suolo agrario. La strategia progettuale adottata prevede la realizzazione di un profilo stratificato con spessore complessivo pari a 0,80 m, costituito da:*
 - *una matrice minerale di base, ottenuta mediante la messa in opera delle Terre e Rocce da Scavo;*
 - *un orizzonte agrario artificiale, opportunamente arricchito in sostanza organica e migliorato sotto il profilo strutturale.*
- *La messa in opera dell'orizzonte agrario artificiale sarà effettuata con modalità tali da garantire una distribuzione omogenea dei materiali e una corretta integrazione tra la matrice minerale e l'ammendante organico, evitando fenomeni di eccessiva compattazione e assicurando una struttura del suolo idonea allo sviluppo radicale delle colture previste;*
- *Alla fine del riempimento si procederà all'installazione delle piante e dell'impianto di irrigazione. Per quanto riguarda le colture da impiantare, considerando la natura del territorio, si sono scelte piante di ulivi;*

VALUTATO che le terre dovranno essere prequalificate dal produttore secondo le disposizioni in materia ambientale (es. DPR 23 Giugno 2017 n°120), con particolare riferimento al rispetto di limiti della colonna B, tabella 1, allegato 5, Titolo quinto, D. Lgs. 152/2006;

VALUTATO che gli aggregati dovranno essere di tipologia di cui sia ammesso l'utilizzo per recuperi ambientali ai sensi del D.M. 05/02/1998 e per gli effetti dell'art. 184-ter, D.lgs. 152/2006 (cessazione della qualifica di rifiuto).

VALUTATO che il rinterro sarà eseguito secondo dei profili di progetto, per i quali il Proponente ha depositato nel Portale delle Valutazioni Ambientali ampi e specifici elaborati grafici;

VALUTATO che il rinterro prevede l'impiego di materiali inerti (quali terre e rocce da scavo) provenienti da siti terzi, e comunque sottoposti ad operazioni di recupero preliminarmente all'entrata nel sito dell'ex cava;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente riporta il calcolo dei volumi del rinterro, il cui totale ammonta 79.968,00 mc, ovvero considerato il peso di volume medio stimato per le Terre e Rocce da Scavo di 1,5 t/mc, ne consegue che la quantità massima di abbancamento, espressa in peso, è pari a 119.952,00 tonnellate;

RILEVATO che l'art. 23 delle NTA del vigente **Piano cave** prevede tra l'altro che:

I materiali idonei per il riempimento, ove necessario, per un corretto riassetto morfologico, sono quelli



presenti all'interno della stessa cava attiva.

Per il riempimento delle cavità di cui al comma precedente sono utilizzabili anche le seguenti tipologie di materiali, conformi alla normativa di settore, e specificamente al D.Lgs. n.22/97 e suoi decreti attuativi e al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale".

- a) terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie;*
- b) limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi;*
- c) materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione e/o costruzione di manufatti (rocce e materiali litoidi, sfridi, materiali ceramici cotti, vetri) se non altrimenti recuperabili;*
- d) inerti provenienti da attività estrattive.*

Al fine del riutilizzo dei materiali di cui al comma precedente è necessario uno studio specifico da sottoporre alla approvazione degli enti preposti. Tale studio potrà integrare il progetto di coltivazione originario anche in un momento successivo alla sua approvazione.

Per il riempimento delle cavità devono essere precisate l'ubicazione e le categorie dei materiali che si prevede di utilizzare.

La presenza nel cantiere estrattivo o, comunque, all'interno dell'area di attività estrattiva, di materiali non autorizzati comporta la sospensione immediata dei lavori in tutta l'area di cava e la rimozione dei materiali, fatti salvi i provvedimenti sanzionatori ulteriori da adottarsi da parte delle competenti autorità.

VALUTATO che tutti i materiali utilizzati per il recupero ambientale, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Le prove di prequalificazione saranno compiute anticipatamente presso il produttore.*
- Per gli aggregati non naturali i lotti di prequalifica dovranno avere una dimensione massima di 3000m³.*
- Per le terre si adotteranno i criteri di qualificazione previsti dal DPR 120/2017, parte integrante della classificazione delle terre di cui al prospetto 1 della UNI EN 11531.*
- Il produttore dovrà esibire prima del conferimento i relativi resoconti di prova rilasciati da Laboratorio Ufficiale.*
- La caratterizzazione chimica (ecocompatibilità, conformità ai limiti di colonna B) dovrà essere compiuta da Chimico Abilitato alla Professione che effettuerà i campionamenti e redigerà i relativi Certificati di Analisi.*
- In particolare, il produttore di aggregati (riciclati e/o artificiali) dovrà effettuare la verifica del rilascio di eventuali sostanze secondo la norma prevista dall'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998. I risultati del test di cessione dovranno essere conformi ai valori della tabella dell'Allegato 3.*
- Il produttore delle terre dovrà definire le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del DPR 120/2017 e rappresenti un rischio per la salute pubblica e per l'ambiente.*



- *Il set analitico minimale che il produttore dovrà fornire (sempre con Certificato di Analisi sottoscritto da Chimico Abilitato) è quello della tabella 4.1, allegato 4, DPR 120/2017.*

VALUTATO che il Proponente ha eseguito nell'area di intervento un idoneo studio geognostico, geologico e geotecnico dei terreni di posa del rinterro, allegando al progetto delle specifiche relazioni e verifiche atte a dimostrare l'idoneità geologica del sito di rinterro;

VALUTATO che il Proponente, ha redatto specifici elaborati tecnici e grafici, relativi alle sistemazioni geomorfologiche delle aree oggetto di recupero ambientale;

VALUTATO che il Proponente non ha predisposto un sistema di raccolta e convogliamento delle acque di deflusso superficiali, in quanto la particolare situazione geologica ed idrogeologica favorisce lo smaltimento al suolo delle acque di pioggia;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

SUOLO E SOTTOSUOLO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente suolo, illustra gli aspetti geologici e strutturali dell'area di progetto;

CONSIDERATO, che il Proponente nello SPA in merito alla componente suolo, afferma che:

- *Nell'area di insidenza della ex cava "Romiti", affiorano i terreni afferenti alla Formazione Geologica del "Calcare di Base". La Formazione del Tripoli passa superiormente al Calcare di Base. Tale passaggio avviene spesso gradualmente con qualche straterello fino a 10-15 cm di spessore intercalato nelle marne diatomitiche. Al di sopra la formazione si sviluppa come alternanza calcareo-marnosa. Nel suo aspetto più tipico si osservano grossi banchi potenti da uno a vari metri, separati da intercalazioni marnose di pochi decimetri. Queste contengono a loro volta straterelli calcarei di pochi centimetri dati da lamine di stratificazione millimetriche. I grossi banchi sono invece in prevalenza costituiti da breccia sedimentaria di frammenti della ritmite calcarea, ma mostrano spesso zone che conservano indisturbata la struttura mm-ritmica per alcuni centimetri o decimetri in prossimità dei partimenti marnosi, specialmente nella parte inferiore del banco. I banchi si presentano a volte compatti e vacuolari, con frequenti e diffuse cavernosità; la struttura tipica del Calcare di Base è comunque rappresentata da una fitta rete di fratture distensive subverticali e da una brecciatura associata a frequenti deformazioni sinsedimentarie.*

ACQUA

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente acqua, dichiara che:

- *Complessivamente, la provincia di Agrigento presenta una piovosità media annua di 513 mm, inferiore di circa il 20% rispetto alla media regionale (633mm).*
- *La distribuzione mensile delle precipitazioni delle singole stazioni è tipicamente mediterranea, con una concentrazione degli eventi piovosi in autunno e inverno e una forte riduzione degli stessi nel periodo primaverile-estivo;*



AMBIENTE IDRICO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito alla componente ambiente idrico, dichiara che:

- *Le linee di drenaggio superficiali confluiscono tutte nel collettore principale rappresentato dal Fiume Gibbesi; il sistema di drenaggio è costituito da linee di impluvio appena accennate sul suolo, che dopo tratti piuttosto brevi confluiscono a formare aste drenanti di ordine 2 e superiori, che confluiscono sulla vallata del Fiume Gibbesi;*
- *Linee di impluvio, ben organizzate e strutturate si trovano comunque ad una notevole distanza dal sito estrattivo nel comprensorio Settentrionale della Contrada Romiti. Si tratta di valloncelli che prendono origine dallo spartiacque posto lungo la cresta rocciosa denominata Grada;*
- *Nelle aree di affioramento dei terreni evaporitici la rete idrografica, in genere segue linee strutturali ben definite (faglie, fratture), con caratteristico sviluppo per lo più lineare ed abbastanza incassati sul substrato. La rete idrografica è quindi più o meno sviluppata ed evidente a seconda dello stato di tettonizzazione delle formazioni evaporitiche;*
- *Su tutto l'areale della cava "Romiti" non esistono linee di impluvio e/o solchi erosivi imputabili a pregressi processi dovuti all'azione delle acque meteoriche. La rete di drenaggio ha un regime prettamente torrentizio, con notevoli deflussi superficiali invernali e molto limitati o assenti nelle altre stagioni.*

FLORA E FAUNA

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente flora e fauna, dichiara che:

- *Le risorse floro-faunistiche dell'area interessata oggi dall'attività estrattiva della ex cava "Romiti" sono sempre state di scarsa rilevanza;*
- *Di conseguenza, a seguito del succedersi dei cicli di attività di scavo, motivo si è verificato un depauperamento delle risorse floro-faunistiche. La vegetazione è limitata solo a piante basse spontanee, che ha trovato attecchimento solo laddove il terreno non ha ancora subito alcun rimaneggiamento;*
- *Le poche specie faunistiche, invece, sono limitate alla sola presenza di conigli e rettili (lucertole, gechi) e insetti comuni. L'avifauna è irrilevante in quanto l'assenza di ambienti umidi e di aree boscate non permette lo stanziamento dei volatili;*

PAESAGGIO

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente paesaggio, il Proponente dichiara che:

- *L'area di cava è ricompresa in un vasto paesaggio a destinazione esclusivamente agricola e pastorale, le cui caratteristiche pedologiche sono strettamente legate alla natura delle formazioni geologiche affioranti; queste ultime comprendono i termini della Serie Gessoso-Solfifera (Calcare di Base e Gessi di Pasquasia) delle parti più elevate, al di sopra dei quali si rinvengono unità francamente argillose ed argilloso-sabbiose della Formazione di Monte Narbone. La distribuzione delle suddette unità influisce fortemente sul paesaggio agronomico, caratterizzato dalla presenza della tipica macchia delle essenze mediterranee spontanee sui rilievi collinari e da appezzamenti di modesta estensione coltivati, intervallati a più ampi spazi*



di incolti. Assenti, comunque, aree caratterizzate da potenziali impianti spontanei di naturalità significativi e di particolare pregio.

RUMORE E VIBRAZIONI

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente rumore e vibrazioni afferma che:

- *Per quanto riguarda le emissioni sonore, provocate dalla movimentazione dei mezzi d'opera e le varie operazioni di cantiere, considerato che l'attività si svolge in periodo diurno e quindi limitata nel tempo, l'impatto che ne deriva risulta piuttosto basso;*
- *Le emissioni sonore sono dovute all'uso dei mezzi di trasporto e a tutte le operazioni di cantiere vere e proprie, che nell'insieme possono influenzare in modo significativo i livelli di dB (A) all'interno del sito e nel suo più prossimo intorno. La natura di tale impatto è comunque transitoria e limitata alle ore diurne e giornate lavorative;*
- *Si ritiene di evidenziare che i mezzi di cantiere di nuova generazione nella disponibilità del Proponente, operano ad un livello di bassa rumorosità, che permette l'utilizzo anche in ambienti fortemente antropizzati e sono certificati ai sensi delle Norme UNI che ne garantiscono l'utilizzo nel rispetto dell'Ambiente e dei requisiti di sicurezza.*

RIFIUTI

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente rifiuti afferma che:

- *L'attività di Recupero Ambientale della cava dismessa non produce rifiuti o residui, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati, nonché i lubrificanti impiegati per il funzionamento dei mezzi meccanici;*
- *I rifiuti solidi urbani sono quelli prodotti dai lavoratori presenti, in genere provenienti dalle strutture di servizio; questi verranno raccolti utilizzando appositi contenitori differenziati, posizionati nell'area servizi e periodicamente smaltiti nei centri pubblici di raccolta differenziata;*
- *La manutenzione straordinaria dei mezzi d'opera non è prevista in cava, ma sarà realizzata in strutture esterne gestite da Ditte autorizzate;*
- *Eventuali ed accidentali fuoriuscite di modeste quantità di carburante o di olii lubrificanti, saranno immediatamente contenuti mediante appositi prodotti assorbenti e l'eventuale porzione di terreno interessato, sarà asportato e portato in discarica autorizzata;*
- *Le terre e rocce da scavo provenienti dai vari cantieri verranno ritenute idonee ad essere messe in posto nella ex cava se rispettano i criteri dell' art. 184-bis, il quale stabilisce che è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a;*

TRASPORTI

CONSIDERATO che nello SPA il proponente, in merito agli impatti del progetto sulla componente trasporti afferma che:

- *Come già affermato, il traffico veicolare è limitato agli automezzi che conferiranno il materiale di ricolmamento direttamente in cava che verrà steso e compattato in sito, tramite l'utilizzo di mezzi meccanici;*



- *L'incremento del traffico indotto dal progetto esecutivo Ripristino Morfologico-Ambientale della parte dismessa della cava Romiti, consiste nell'accesso in orario diurno medio di n. 10 autocarri che hanno la funzione di conferire le Terre e Rocce da Scavo, provenienti dai cantieri pubblici e private dell'immediato intorno del territorio Comunale di Ravanusa;*
- *Nell'ambito del contesto sopra descritto, il traffico viario generato dalle operazioni di Ripristino e Recupero Morfologico-Ambientale, consistente in 5 accessi giornalieri, con frequenza di accesso ad intervalli di circa 1,30 ore si ritiene che l'impatto generato dal traffico aggiuntivo, sia sostenibile oltre che inevitabile, considerato che il trasporto delle Terre e Rocce da Scavo rappresenta la fase indispensabile per conseguire gli obiettivi che stanno alla base del nostro intervento.*
- *Il conferimento delle Terre e Rocce da Scavo, avrà, molto verosimilmente, una durata di circa*
- *5 anni, alla fine del quale il nostro sito sarà totalmente recuperate dal punto di vista ambientale e morfologico-agricolo.*

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

CONSIDERATO che il Proponente, in merito ai possibili impatti significativi sulle componenti ambientali, dichiara che:

inquinamento acustico:

- *Le emissioni sonore, sono dovute all'uso dei mezzi di trasporto e a tutte le operazioni di cantiere vere e proprie, che nell'insieme possono influenzare in modo significativo i livelli di dB (A) all'interno del sito e nel suo più prossimo intorno. La natura di tale impatto è comunque transitoria e limitata alle ore diurne e giornate lavorative.*
- *Per quanto attiene l'impatto da rumore previsto nel corso delle operazioni di Recupero Ambientale, al momento è possibile evidenziare che il parco macchine da utilizzare è inferiore a quello attualmente in uso nella cava in esercizio e di conseguenza il clima acustico previsto sarà notevolmente ridotto, anche a seguito delle tecniche di controllo e minimizzazione riportate nel PMA, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti.*

inquinamento da polveri:

- *Per quanto riguarda le problematiche delle emissioni in atmosfera, si ritiene opportuno precisare che, nell'ambito delle attività di Ripristino e Recupero Ambientale con Terre e Rocce da Scavo della cava dismessa, non sono previste emissioni di particolari sostanze chimiche volatili e dannose per l'uomo o per l'ambiente.*
- *L'inquinamento da polveri è dato, essenzialmente, dal passaggio degli automezzi che trasportano il materiale con cui si ricolmerà la cava; ciò provocherà la dispersione di polvere per cui si renderà necessario adottare i sistemi di abbattimento delle polveri, tramite l'installazione di un impianto di irrigazione per la bagnatura delle piste;*
- *Al fine di garantire un ambiente di lavoro salubre ed evitare la diffusione di polveri verso le zone limitrofe, l'impianto idrico fisso sarà dotato di un efficiente sistema di nebulizzazione, in grado di garantire la deposizione al suolo delle polveri, evitandone la diffusione. Il sistema*



sarà costituito da una serie di ugelli nebulizzatori, disposti lungo le strade di servizio, in parte già installate a suo tempo per l'attività di scavo in questa parte della cava Romiti; il sistema sarà comunque aggiornato e per renderlo efficiente per le nuove attività progettuali. Il sistema fisso sarà coadiuvato da un impianto mobile, con passate (bagno a pioggia) ogni 3 ore. Ad ogni buon conto, i cicli di bagnatura saranno eseguiti anche in funzione delle particolari condizioni climatiche del periodo e adattati alle esigenze, al fine di garantire che il materiale temporaneamente in deposito non generi polveri;

- Le piste di servizio interne al sito sono in terra battuta, mentre quelle che conducono allo stesso, sono tutte asfaltate;*

inquinamento delle acque:

- Per quanto attiene invece l'impatto sulle acque sotterranee, si evidenzia che lo Studio Geologico, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, ha accertato che il rilievo collinare di Contrada Romiti, costituisce una potenziale struttura idrogeologica sede di una probabile falda profonda, la cui superficie piezometrica in ogni caso è localizzata ad una profondità superiore a 50 m rispetto alla quota della parte bassa del sito oggetto dell'intervento. L'assetto geologico-strutturale della Formazione del Calcare di Base, è a reggipoggio, con inclinazione variabile da 20° a 25° ed immersione costante verso Sud, per cui si ipotizza l'esistenza di una falda sotterranea rinvenibile lungo il rilievo collinare denominato Grada, a notevole distanza dalla nostra area.*

Paesaggio

- La zona oggetto del Ripristino e Recupero morfologico-ambientale, si inserisce nel vasto comprensorio, a vocazione prevalentemente agricola, che si estende su tutto il versante Nord/Occidentale della cresta rocciosa denominata Grada. L'intero settore urbano di Ravanusa, rispetto alla Contrada Romiti dove è ubicata la zona di intervento, è occultato dalla suddetta cresta morfologica che si sviluppa in direzione NE/SW a partire dalla zona del Serbatoio comunale fino a raggiungere quote massime tra 416,0 m s.l.m. e 400,060 m s.l.m.*
- Gli interventi di ripristino morfologico del sito della ex cava apporteranno un indubbio vantaggio sotto l'aspetto paesaggistico; il totale ricollamento permetterà di integrare la morfologia al contesto territoriale di contorno, inoltre, la sistemazione morfologia della ex cava permetterà lo sfruttamento ai fini agricoli dei terreni, puntando alla produzione dell'olio di oliva, tipica coltura del comprensorio in esame.*
- il nuovo assetto morfologico derivante dal progetto di recupero ambientale esecutivo comporterà, senz'altro, un impatto paesaggistico nettamente positivo. Pertanto si può asserire che la componente paesaggistica post-recupero potrà solo ricevere benefici dall'attuazione delle opere di recupero ambientale*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato istanza relativa al Progetto esecutivo di “Ripristino



e Recupero morfologico-ambientale della parte dismessa della cava di Contrada Romiti del Territorio Comunale di Ravanusa (AG) con Terre e Rocce da Scavo in R10”, mediante Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l’area interessata dal progetto di recupero ambientale della ex cava denominata “Romiti, è stata autorizzata con Distrettuale n. 13/09 del 07/10/2009 dal Distretto Minerario di Caltanissetta, per un periodo di 11 anni ed è individuata nel Piano Cave vigente con la Sigla AG 059;

CONSIDERATO che a causa della scadenza dell’autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Caltanissetta, il sito è stato abbandonato senza apportarvi gli interventi di riqualificazione ambientale previsti nel progetto originario, sia dal punto di vista geomorfologico che del recupero ambientale;

CONSIDERATO che il Proponente ha titolo ad eseguire i lavori di recupero ambientale della ex cava, giusti titoli di proprietà presenti agli atti del Distretto Minerario di Caltanissetta;

CONSIDERATO che il progetto di Recupero Ambientale della cava dismessa, per le sue stesse caratteristiche, rientra tra le attività elencate al punto 8 lettera i) “Altri progetti” – Cave e torbiere” dell’Allegato IV Parte II del D. Lgs. 152/06 e, pertanto, deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’Art. 19 del citato decreto legislativo;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente rappresenta con elaborati grafici le evoluzioni progettuali dall’avvio dell’attività fino al completamento;

CONSIDERATO E VALUTATO che deve essere escluso sia in senso assoluto, sia in relazione alla sensibilità ambientale del sito, il rischio anche potenziale dell’attività non autorizzabile di “smaltimento”, in luogo della legittima attività di “recupero”, ricorrendo le ipotesi e le condizioni pure richiamate nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016, causa C-147/15, per le quali risulta acclarato che:

“33. i rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possono ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/31 soltanto nel caso in cui essi vengano messi in discarica in vista del loro smaltimento, e non qualora essi costituiscano l’oggetto di un recupero. È in tal senso che occorre interpretare l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della citata direttiva 1999/31, il quale esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima l’uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;

38. ... la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (sentenza del 27 febbraio 2002, ASA, C-6/00, EU:C:2002:121, punto 69)

44. ... che l’operatore che gestisce la cava in discussione nel procedimento principale acquisisca tali rifiuti dietro un corrispettivo a favore del produttore o del detentore dei rifiuti stessi può indicare che l’operazione in questione ha come obiettivo principale il recupero dei suddetti rifiuti (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2003, Commissione/Lussemburgo, C-458/00, EU:C:2003:94, punto 44).



CONSIDERATO che riguardo al **rinterro** nella relazione tecnica di progetto, si evince che *“La fase di ritombamento secondo dei profili previsti in questa sede, prevederà l’impiego di materiali inerti (quali terre e rocce da scavo) provenienti da siti terzi, e comunque certificati in ingresso”*;

CONSIDERATO che il Proponente riporta il calcolo dei volumi del rinterro il cui totale ammonta a 79.968,00 mc, ovvero considerato il peso di volume medio stimato per le Terre e Rocce da Scavo di 1,5 t/mc, ne consegue che la quantità massima di abbancamento, espressa in peso, è pari a 119.952,00 tonnellate;

VALUTATO che il rinterro dovrà avvenire solo con i materiali previsti dall’art. 23 delle NTA del vigente Piano Cave;

VALUTATO che l’utilizzo del materiale per il rinterro nelle attività di recupero ambientale dovrà avvenire in maniera conforme a quanto previsto dal DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo;

VALUTATO che tutti i materiali utilizzati per il recupero ambientale, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- *Le prove di prequalificazione saranno compiute anticipatamente presso il produttore.*
- *Per gli aggregati non naturali i lotti di prequalifica dovranno avere una dimensione massima di 3000m³.*
- *Per le terre si adotteranno i criteri di qualificazione previsti dal DPR 120/2017, parte integrante della classificazione delle terre di cui al prospetto 1 della UNI EN 11531.*
- *Il produttore dovrà esibire prima del conferimento i relativi resoconti di prova rilasciati da Laboratorio Ufficiale.*
- *La caratterizzazione chimica (ecocompatibilità, conformità ai limiti di colonna B) dovrà essere compiuta da Chimico Abilitato alla Professione che effettuerà i campionamenti e redigerà i relativi Certificati di Analisi.*
- *In particolare, il produttore di aggregati (riciclati e/o artificiali) dovrà effettuare la verifica del rilascio di eventuali sostanze secondo la norma prevista dall’Allegato 3 al D.M. 05/02/1998. I risultati del test di cessione dovranno essere conformi ai valori della tabella dell’Allegato 3.*
- *Il produttore delle terre dovrà definire le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del DPR 120/2017 e rappresenti un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.*
- *Il set analitico minimale che il produttore dovrà fornire (sempre con Certificato di Analisi sottoscritto da Chimico Abilitato) è quello della tabella 4.1, allegato 4, DPR 120/2017.*

VALUTATO che secondo quanto è stato sancito con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016, causa C-147/15 (punti 33, 38, 44), occorre escludere qualsivoglia comportamento o attività che possa far scaturire, in luogo dell’attività di “recupero”, qualsivoglia attività di “smaltimento”.

VALUTATO che, nell’ambito della progettazione esecutiva, occorre produrre, come definito in una

specifica condizione ambientale, uno studio dal quale si rilevi, in particolare:

- che il materiale utilizzato per il rinterro sia esclusivamente quello previsto dall'art. 23 delle NTA del vigente Piano Cave;
- che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo per il rinterro avvenga secondo quanto previsto dal DPR 120/2017.

VALUTATO che in relazione al ricoprimento vegetale, ovvero alla sistemazione superficiale, il Proponente ha indicato di impiantare degli alberi di ulivo a sesto regolare con distanze di $6,0 \times 6,0$ m, corrispondente a una densità media di circa 277 piante per ettaro, che consente di ottenere una densità compatibile con la vigoria delle condizioni di coltivazione in asciutta. Tale sesto consente un adeguato sviluppo delle chiome, la riduzione della competizione idrica e nutrizionale, un agevole gestione delle operazioni colturali e la compatibilità con la conduzione in asciutta.

VALUTATO che il Proponente ha redatto un apposito cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari al recupero ambientale, che complessivamente sono stati stimati in 5 anni dall'avvio dei lavori;

VALUTATO che il Proponente ha redatto uno specifico piano economico e finanziario dell'intervento di recupero ambientale;

VALUTATO che il progetto di recupero ambientale nel suo complesso, permetterà la rinaturazione e il reinserimento paesaggistico del ex sito estrattivo;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di **non assoggettabilità a VIA** del progetto di “Ripristino e Recupero morfologico-ambientale della parte dismessa della cava di Contrada Romiti del Territorio Comunale di Ravanusa (AG) con Terre e Rocce da Scavo in R10”, con le seguenti Condizioni Ambientali a carattere prescrittivo e vincolante:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Corso operam</i>
Fase	Fase di Esercizio
Ambito di applicazione	Recupero Ambientale
Oggetto della prescrizione	In relazione alle previste attività di piantumazione relative alla fase di recupero ambientale, nonché le fasi relative alla messa a dimora e allo sviluppo dell'oliveto, il Proponente dovrà fornire con cadenza biennale, e fino alla scadenza dell'autorizzazione, una relazione, da



Condizione Ambientale	n. 1
	un tecnico abilitato, corredata da un report fotografico con le attività eseguite.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Corso operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Protezione ambientale
Oggetto della prescrizione	Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per: - assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi all'interno della cava nonché di quelli in entrata e in uscita; - il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento depositato. Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure: - utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Ambiente
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n.3
Macrofase	<i>Corso operam</i>
Fase	Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Rumore



Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impatto acustico: -dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; -dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; -dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. - gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Enti coinvolti	